

Contratto di assicurazione Corpi Veicoli Terrestri e Infortuni del Conducente

Full Kasko Leasing Scania ***Convenzione Leasing Scania Finance Italy S.p.A.***

Condizioni Contrattuali

Il presente documento, contenente:

- ✓ **Le Condizioni di polizza, comprensive del Glossario;**
- ✓ **Modulo di proposta.**

unitamente al DIP ed al DIP aggiuntivo, costituisce il Set Informativo che deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set informativo

INDICE

<u>GLOSSARIO</u>	2
SEZIONE A – GARANZIA CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)	10
1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....	10
2. INTERESSE ASSICURATO	10
3. COPERTURE AGGIUNTIVE	10
4. FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	12
5. RIPARAZIONE DEL VEICOLO SENZA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSICURATORE.....	13
6. DIRITTO DI SURROGA DELLA SOCIETÀ ASSICURATRICE	13
7. SOMME ASSICURATE	13
8. INDENNIZZO.....	13
9. CLAUSOLA DI VINCOLO.....	14
SEZIONE B: INFORTUNI DEL CONDUCENTE (garanzia opzionale a pagamento)	15
1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....	15
2. FRANCHIGIE.....	15
3. ALIENAZIONE CON E SENZA SOSTITUZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO.....	15
SEZIONE C – Condizioni particolari comuni alle Sezioni A e B	16
1. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE	16
2. ESTENSIONE TERRITORIALE	16
3. DURATA DELLA COPERTURA E RECESSO	16
4. RECESSO DI DARAG ITALIA IN CASO DI SINISTRO	17
5. PREMIO.....	17
6. SINISTRI.....	19
INFORMATIVA AL CONTRAENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	20

GLOSSARIO

ACC

Dispositivo che aiuta il conducente a mantenere una distanza in tempo costante dai veicoli che lo precedono e lo avvisa se questa si riduce all'improvviso. La distanza in tempo preferita può essere definita in cinque passaggi, le cui impostazioni sono indicate nello strumento principale.

ADR

ADR è l'acronimo di "Accord Dangereuses Route", sintesi di "Accord europeen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route", ovvero "Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada".

Con esso vengono regolamentati: la classificazione delle sostanze pericolose in riferimento al trasporto su strada; le norme e prove che determinano la classificazione delle singole sostanze come pericolose; le condizioni di imballaggio delle merci, caratteristiche degli imballaggi e dei contenitori; le modalità costruttive dei veicoli e delle cisterne; i requisiti per il mezzo di trasporto, compresi i documenti di viaggio.

ANTIFURTO SATELLITARE

Tipologia di antifurto che permette di individuare il veicolo grazie all'utilizzo di un sistema di posizionamento su base satellitare (GPS) unitamente all'operatività di un'apposita centrale operativa con la quale viene sottoscritto regolare contratto di tele-sorveglianza.

APPARECCHIO GESSATO

Mezzo di contenzione costituito da fasce gessate od altri apparecchi comunque immobilizzanti ed applicati in Istituto di cura.

APPROPRIAZIONE INDEBITA

L'impossessarsi della cosa mobile altrui di cui si abbia, a qualsiasi titolo, il possesso al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall'art. 646 del Codice Penale.

AREA RISERVATA/CLIENTI

Area personale, dove collegandosi al sito www.darag.it; ed effettuata la registrazione, è possibile consultare la propria posizione assicurativa ed i principali documenti contrattuali.

ASSICURATO

In termini generali, l'Assicurato è il soggetto esposto al Rischio. Nelle assicurazioni contro i danni, in particolare, l'Assicurato è il titolare dell'interesse economico protetto (ad esempio, il proprietario dell'immobile assicurato contro l'incendio). L'Assicurato non coincide necessariamente con il Contraente.

ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale la Società si impegna a indennizzare il Danno verificatosi fino a concorrenza del Valore assoluto, anche se quest'ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati (Valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta Regola proporzionale.

ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO RELATIVO

Forma di assicurazione per la quale devono essere indicati in Polizza sia il Valore assicurato, che rappresenta il massimo dell'Indennizzo ottenibile dalla Società, sia il valore delle cose assicurate (Valore assicurabile). Se, al momento del Sinistro, il valore dei beni assicurati risulta superiore al valore a questo titolo dichiarato in Polizza, l'Indennizzo viene ridotto secondo la Regola proporzionale.

ATP

A.T.P. è l'acronimo di "Accord Transport Perissable", sintesi di "Accordi sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili e dei mezzi speciali da utilizzare per questi trasporti". La normativa ATP impone un sistema di regole per la costruzione degli allestimenti isotermici per i trasporti frigoriferi refrigerati

destinati al trasporto di alimenti deperibili a temperatura controllata e le relative prescrizioni per gli utilizzatori.

ATTO VANDALICO

Il danneggiamento o deturpamento ed imbrattamento del veicolo di natura spontanea e non pianificata, così come disciplinato dalla normativa vigente.

BENEFICIARIO

Persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione della Società qualora si verifichi il rischio assicurato. Nelle assicurazioni contro i danni, regolate dal principio indennitario, le figure del beneficiario e dell'assicurato debbono coincidere, salvo il caso dell'assicurazione cauzioni.

CONDIZIONI DARAG AUTO DOPPIO VALORE:

Le Condizioni Generali di Assicurazione DARAG Italia S.p.A., Mod. DrgIT 563 ed. 01/2019.

CONDIZIONI GENERALI DARAG CONDUCENTE:

Le Condizioni Generali DARAG Infortuni del Conducente, Mod. DrgIT 571 ed. 01/2019.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Insieme di clausole contrattuali, negoziate dalle parti, con le quali si intende ampliare o diminuire la garanzia assicurativa di base prevista dalle Condizioni generali.

CONDUCENTE

La persona fisica che si trova alla guida del veicolo, purché dotato della necessaria autorizzazione.

CONTRAENTE

Soggetto che stipula il Contratto di assicurazione con l'assicuratore e si obbliga a pagare il Premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà o la propria vita).

CONTRATTO

Il contratto di assicurazione con il quale la Società, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a indennizzare l'Assicurato dei danni prodotti da un Sinistro.

CONTRATTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SCANIA LIGHT

Prevede i principali interventi di riparazione abbinati al programma di manutenzione e all'estensione della garanzia sulla catena cinematica e copre inoltre la riparazione di tutti i componenti della catena cinematica e i principali organi ad essa collegati. Sono comprese la manodopera necessaria e le relative parti di ricambio Scania.

Il contratto di manutenzione e riparazione garantisce assistenza sul Veicolo in qualsiasi paese della EU (Comunità Europea) a condizione che si tratti di lavori previsti dal contratto e che l'intervento venga effettuato da officine autorizzate SCANIA. Il contratto risponde anche di eventuali assistenze richieste su strada, e/o eventuale traino presso la prima officina autorizzata SCANIA. La validità massima temporale di tale contratto è di 5 anni dalla data di prima immatricolazione Veicolo e la validità chilometrica massima è di 900.000 km.

CONTRATTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SCANIA INTEGRALE

Rispetto al contratto Light prevede un più ampio ventaglio di riparazioni, sempre abbinato al programma di manutenzione e all'estensione della garanzia sulla catena cinematica. Questo contratto include le riparazioni di qualsiasi componente meccanico danneggiatosi a seguito di una normale usura ed un utilizzo corretto, secondo quanto previsto dal manuale d'uso e manutenzione. Sono comprese la manodopera necessaria e le relative parti di ricambio Scania.

Il contratto di manutenzione e riparazione garantisce assistenza sul Veicolo in qualsiasi paese della EU (Comunità Europea) a condizione che si tratti di lavori previsti dal contratto e che l'intervento venga effettuato da officine autorizzate SCANIA. Il contratto risponde anche di eventuali assistenze richieste su strada, e/o eventuale traino presso la prima officina autorizzata SCANIA. La validità massima

temporale di tale contratto è di 5 anni dalla data di prima immatricolazione Veicolo e la validità chilometrica massima è di 900.000 km.

DANNO

Pregiudizio subito dall'Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito (Terzo danneggiato) in conseguenza di un Sinistro. Il danno può essere di natura patrimoniale, se incide sul patrimonio o sulla salute (danno biologico), oppure di natura non patrimoniale (danno morale).

DARAG Italia

Vedi alla voce Impresa.

DAY HOSPITAL

La degenza in Istituto di cura a regime esclusivamente diurno.

DEGRADO

Diminuzione del valore assicurato, applicato in percentuale sul valore indicato nella fattura di acquisto del veicolo nuovo, se disponibile, oppure sul valore a nuovo stimato, se la fattura di acquisto del veicolo nuovo non è disponibile.

La proporzione di degrado è calcolata come rapporto tra il valore commerciale al momento del sinistro e il valore a nuovo, inteso come valore d'acquisto a nuovo del veicolo.

DIMINUZIONE (DEL RISCHIO)

Si ha diminuzione del Rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell'evento dannoso. Se l'Assicuratore viene informato dell'avvenuta diminuzione del rischio, egli per il futuro conserva solo il diritto di percepire un Premio proporzionalmente ridotto, ferma restando la facoltà di recedere dal contratto.

DISDETTA

Comunicazione che il Contraente deve inviare all'assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal Contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione.

EBBREZZA:

Uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

ESP

Dispositivo che fornisce al conducente un supporto attivo nelle situazioni più insidiose, quando si presenta il rischio di ripiegamento in due, slittamento o ribaltamento.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

ESTENSIONE TERRITORIALE

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

EVENTI NATURALI

Intemperie o eventi naturali che potrebbero provocare danni al veicolo assicurato, quali: grandine, trombe d'aria, tempeste, uragani, frane, smottamenti di terreno, valanghe, slavine, alluvioni e inondazioni.

FRANCHIGIA/SCOPERTO

Clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall'assicuratore facendo sì che una parte del Danno rimanga a carico dell'Assicurato. La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla Somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest'ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.

DARAG Italia S.p.A. - Sede Legale e Direzione Via G. Lorenzini 4, 20139 Milano - darag@legalmail.it - www.darag.it

Società per Azioni a socio unico - Capitale sociale € 43.900.000 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20/6/1986 (G.U. 26/6/1986 n.146) - N° Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 07707320151 - Partita IVA N° 10042300151 - Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese IVASS al n. 1.00061 - Società soggetta a direzione e coordinamento di DARAG Group Limited con sede a Malta.

FURTO

È il Reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GUASTO

Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

GUASTO MECCANICO

Il danno subito da uno o più componenti del veicolo in seguito a rottura, difetto o mancato funzionamento.

GUERRA

Si intende guerra, dichiarata o meno, ovvero ogni attività di guerra, incluso l'uso della forza militare da parte di uno stato sovrano per raggiungere fini economici, geografici, nazionalistici, politici, razziali, religiosi o qualsiasi altro scopo.

IMPRESA

L'impresa assicuratrice, ovvero DARAG Italia S.p.A., con Sede Legale e Direzione in Via G. Lorenzini 4, 20139 Milano.

IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI

Imposta che si applica ai Premi versati dai Contraenti. Essa varia dal 2,50% (polizze infortuni e malattie) sino al 22,25% (es. polizze incendio e furto abitazione).

INABILITÀ TEMPORANEA

Incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo.

INCENDIO

Combustione con sviluppo di fiamma.

INDENNIZZO

Somma dovuta dall'assicuratore a titolo di riparazione del Danno subito da un proprio Assicurato a seguito di un Sinistro.

INFORTUNIO

È un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna (devono ricorrere tutti e tre questi requisiti) che produca lesioni obiettivamente constatabili e che abbia come conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

I caratteri essenziali dell'infortunio indennizzabile devono sempre coesistere e si possono così sintetizzare: fortuito, sta ad indicare il carattere accidentale dell'evento; violento, esprime il modo repentino di manifestarsi sull'organismo; esterno, deve provenire dal mondo esterno all'organismo umano.

INIZIO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA (DECORRENZA DELLA GARANZIA)

Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace.

INTERMEDIARIO

Vedi alla voce Scania Finance Italy S.p.A.

INVALIDITÀ PERMANENTE

Nelle assicurazioni infortuni e malattia, perdita definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa. Nelle assicurazioni della responsabilità civile, perdita definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità del terzo danneggiato di svolgere la propria attività

lavorativa (cui può eventualmente conseguire una perdita di reddito) nonché dell'integrità psicofisica, a prescindere dai suoi effetti sulla capacità di produrre reddito (cui consegue, in ogni caso, un danno biologico).

ISTITUTO DI CURA

Ogni ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, regolarmente autorizzati dalle competenti Autorità e in base ai requisiti di legge, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera; non si considerano istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno;

IVASS

Il 1° gennaio 2013 l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.

L'istituzione dell'IVASS, ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, mira ad assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza assicurativa attraverso un più stretto collegamento con quella bancaria.

LDW

Dispositivo che, prevedendo l'avviso del cambio di corsia aiuta il conducente a mantenersi entro i limiti della carreggiata anche nelle corsie più strette sulle autostrade.

LOCATARIO

L'utilizzatore del veicolo affidatogli in locazione finanziaria o leasing, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.

MASSIMALE

Somma massima liquidabile dall'assicuratore a titolo di risarcimento del danno nelle assicurazioni del patrimonio o di spese. Il massimale si applica, in particolare, nelle assicurazioni della responsabilità civile in quanto per esse, non essendo di regola possibile riferire il danno ad un bene determinato, non esiste un Valore assicurabile.

OPTIONAL

Accessori, stabilmente installati sul veicolo, forniti dalla casa costruttrice contestualmente al veicolo, con supplemento al prezzo di listino.

PACCHETTO ANALISI

Abbonamento al Portale Italscania S.p.a. che, tramite l'interfaccia Scania Communicator 200, consente il monitoraggio delle prestazioni dei veicoli, lo stile di guida degli autisti e le eventuali anomalie tecniche.

PACCHETTO CONTROLLO

Oltre ai servizi del Pacchetto Analisi di cui alla relativa definizione, consente la localizzazione satellitare dei veicoli e le rotte percorse dai medesimi.

PARTI

Denominazione utilizzata collettivamente per indicare il Contraente e la Società.

PERIODO ASSICURATIVO

Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il Premio corrispondente.

PERITO

In genere, libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un Sinistro. I periti sono iscritti in un apposito Ruolo tenuto dalla CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.

PIATTAFORMA GESTIONE SINISTRI SCANIA

Struttura organizzativa di supporto dedicata alla gestione dei sinistri.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

Documento comprovante l'esistenza ed il contenuto di un Contratto di assicurazione. La polizza, sottoscritta da entrambe le parti, viene emessa dall'assicuratore e consegnata al Contraente.

PREMIO

Il premio rappresenta il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Il premio, sia esso unico o periodico, può essere rateizzato (o frazionato). Il premio versato dal Contraente si compone di diversi elementi: il premio puro, i caricamenti, le imposte. Sommando i primi due elementi si ottiene il premio di tariffa, mentre se si aggiungono anche le imposte si ottiene il premio lordo.

PRESCRIZIONE

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti nascenti dal Contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni; nell'assicurazione obbligatoria rc auto il diritto del Terzo danneggiato si prescrive nel termine di due anni.

PROGRAMMA DI TRAINING SCANIA

Il programma di training per autisti Scania è un servizio personalizzato che varia a seconda della tipologia di veicoli e della tipologia di business.

QUIETANZA

Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. L'assicuratore rilascia quietanza del pagamento del Premio da parte del Contraente; l'Assicurato o il Terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell'Indennizzo da parte dell'assicuratore

RAPINA

È il Reato, previsto dall'articolo 628 del codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni contro i danni, regola tipica delle assicurazioni di cose. Essa si applica nei casi di sottoassicurazione, ossia quando il valore delle cose assicurate risulta, al momento del Sinistro, superiore a quello dichiarato in polizza: in questi casi, l'Indennizzo spettante all'Assicurato non corrisponde all'intero ammontare del danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore della cosa al momento del Sinistro.

RISCHI ESCLUSI

Sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata dall'assicuratore. I rischi esclusi sono dettagliatamente elencati in apposite clausole del Contratto di assicurazione. Le esclusioni possono dipendere da circostanze diverse, riguardanti la causa dell'evento dannoso (ad esempio, nell'assicurazione incendio, l'esclusione dell'incendio provocato da atti di guerra), il tipo di danno che ne è derivato (ad esempio, nell'assicurazione incendio, i danni di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici), il tempo od il luogo in cui il sinistro si è verificato, ecc.

RISCHIO

Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose (nelle assicurazioni contro i danni) o attinente alla vita umana (nelle assicurazioni sulla vita). Il rischio è l'elemento fondamentale del Contratto di assicurazione: è al suo verificarsi che si ricollega l'impegno dell'assicuratore di corrispondere la propria prestazione.

SCANIA COMMUNICATOR 200

Unità di registrazione e comunicazione che è possibile montare a bordo dei vostri veicoli (Communicator 200).

SCANIA FINANCE ITALY S.P.A.

Scania Finance Italy S.p.A. è una società d'intermediazione finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107, D. Lgs. 1.9.1993, n. 385 e nella sezione "D" del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109, D. Lgs. 7.9.2005, n. 209 con numero di iscrizione D000229517.

SCOPPIO

Repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

SET INFORMATIVO

Insieme della documentazione informativa predisposta dalla Compagnia ai sensi del regolamento IVASS n. 41/2018, da consegnare al potenziale cliente e costituito da: DIP, DIP aggiuntivo, condizioni di assicurazione comprensive del glossario e modulo di proposta.

SFI

Vedi alla voce Scania Finance Italy S.p.A.

SINISTRO

Il verificarsi del Rischio per il quale è prestata la garanzia (ad esempio, in una polizza contro gli incendi, il sinistro è rappresentato dall'incendio che colpisce la cosa assicurata).

SOCIETÀ (IMPRESA DI ASSICURAZIONE)

La società DARAG Italia S.p.A., con Sede Legale e Direzione in Via G. Lorenzini 4, 20139 Milano.

SOMMA ASSICURATA

È l'importo dichiarato dal Contraente, che rappresenta il limite massimo della prestazione dell'impresa di assicurazione.

SOPRASSICURAZIONE

Si verifica Soprassicurazione quando il valore delle cose assicurate (valore assicurato), dichiarato in Polizza, risulta superiore al valore effettivo delle medesime (valore assicurabile).

Se la Soprassicurazione è la conseguenza di un comportamento intenzionale (dolo) dell'Assicurato, il contratto di assicurazione è nullo; se invece non vi è stato dolo, il contratto è valido ma ha effetto solo fino al valore reale della cosa assicurata.

SOTTOASSICURAZIONE (O ASSICURAZIONE PARZIALE)

Si verifica sottoassicurazione quando il valore delle cose assicurate (valore assicurato), dichiarato in Polizza, risulta inferiore al valore effettivo delle medesime (valore assicurabile).

Nel caso di sottoassicurazione, se si verifica un Sinistro, trova applicazione la cosiddetta regola proporzionale, a meno che non sia stato diversamente convenuto dalle parti (come ad esempio nel caso di Assicurazione a primo rischio assoluto).

SURROGA

Nelle assicurazioni contro i danni, per surrogazione dell'assicuratore si intende il diritto dell'assicuratore che ha corrisposto l'indennizzo, di sostituirsi all'assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno sia conseguenza diretta di illecito compiuto dal terzo danneggiato. Nelle assicurazioni contro i danni alla persona, l'assicuratore può rinunciare per contratto alla surrogazione, lasciando così impregiudicati i diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile.

TERZO DANNEGGIATO

Nelle assicurazioni della responsabilità civile, è la vittima del fatto illecito il cui risarcimento, nei limiti del massimale, viene garantito dall'assicuratore.

TRASPORTATO

La persona fisica che si trova a bordo del veicolo.

VALORE A NUOVO

Espressione con la quale vengono indicate quelle particolari coperture assicurative che consentono di garantire un Indennizzo pari non solo al valore della cosa assicurata al momento del Sinistro, ma anche corrispondente alle spese necessarie per riacquistare o ricostruire la cosa stessa. L'assicurazione del "valore a nuovo", tipica dei contratti di assicurazione incendio (in cui prende il nome di "costo di ricostruzione"), costituisce pertanto una assicurazione di spese.

VALORE ASSICURABILE

Rappresenta la misura dell'interesse esposto ad un rischio: ad esempio, il valore dell'autoveicolo assicurato contro il furto. Il valore assicurabile deve coincidere, di regola, con il Valore assicurato (v. l'eccezione dell'assicurazione a primo rischio), ma nella realtà ciò può non accadere. Il valore assicurabile, infatti, può risultare superiore a quello assicurato (ad esempio, un'abitazione che vale € 200.000,00 viene assicurata solo per € 150.000,00), nel qual caso si verifica il fenomeno della Sottoassicurazione (o assicurazione parziale) che, in sede di valutazione del Danno, comporta l'applicazione della cosiddetta Regola proporzionale. Se invece il valore assicurabile risulta inferiore a quello assicurato (ad esempio, un'abitazione che vale € 200.000,00 viene assicurata per € 250.000,00), si verifica il fenomeno della Soprassicurazione.

VALORE ASSICURATO

Rappresenta la misura dell'interesse sottoposto ad assicurazione: ad esempio, la somma assicurata per il proprio autoveicolo contro il rischio di furto. Il valore assicurato può non coincidere con il valore assicurabile, dando così vita ai fenomeni della Sottoassicurazione (o assicurazione parziale) o della Soprassicurazione.

VALORE COMMERCIALE

Valore (iva inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo e degli eventuali "optional", se assicurati, determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione. Ovvero valore corrispondente a quanto indicato nella pubblicazione Eurotax Giallo (ed. Sanguinetti).

VEICOLO/VEICOLI:

Si intendono i veicoli industriali, veicoli commerciali, autobus turistici, rimorchi, semirimorchi e allestimenti afferenti le precedenti categorie, immatricolati in leasing da parte di clienti di SFI in Italia, che abbiano in essere con quest'ultima un contratto di locazione finanziaria, nuovi od usati, in quest'ultimo caso con data di prima immatricolazione anteriore di non oltre 84 mesi dalla data di stipula del contratto, eccetto i veicoli a marchio SCANIA, per i quali è prevista l'estensione a 96 mesi con un valore di acquisto, come risultante dalla fattura del fornitore, non superiore a € 250.000,00, elevato a € 300.000,00 per gli autobus turistici.

Sono da intendersi nuovi quei veicoli la cui prima immatricolazione al pubblico registro automobilistico sia avvenuta entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto.

SEZIONE A – GARANZIA CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)

La garanzia assicurativa **Corpi Veicoli Terrestri (da ora anche “CVT”)** è disciplinata dalle **Condizioni DARAG Auto Doppio Valore** ove non espressamente derogate e/o integrate dalle seguenti **Condizioni Particolari CVT** e dalle **Condizioni Particolari di cui alla Sezione C**, predisposte da **DARAG Italia** per la distribuzione di polizze assicurative Corpi Veicoli Terrestri e Infortuni del Conducente standardizzate a Contraenti che siano utilizzatori dei beni concessi in leasing da “SFI”.

CONDIZIONI PARTICOLARI CVT

1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

Vengono offerte coperture assicurative standardizzate **Corpi Veicoli Terrestri** per assicurare **veicoli industriali, veicoli commerciali, autobus turistici, rimorchi, semirimorchi e allestimenti afferenti le precedenti categorie, immatricolati in leasing da parte di clienti di SFI in Italia, che abbiano in essere con quest’ultima un contratto di locazione finanziaria, nuovi od usati, in quest’ultimo caso con data di prima immatricolazione anteriore di non oltre 84 mesi dalla data di stipula del contratto di leasing, eccetto i veicoli a marchio SCANIA, per i quali è prevista l’estensione a 96 mesi, con un valore di acquisto, come risultante dalla fattura del fornitore, non superiore a € 250.000,00, elevato a € 300.000,00 per gli autobus turistici.**

2. INTERESSE ASSICURATO

SFI, in qualità di proprietaria dei beni concessi in leasing, **sarà vincolataria di polizza e sarà titolare dei diritti espressamente attribuiti nelle condizioni di assicurazione.**

3. COPERTURE AGGIUNTIVE

3.1 Estensioni Kasko

Ad integrazione delle Condizioni DARAG Auto Doppio Valore e fatta salva l’applicazione delle franchigie di cui al successivo art. 4, la garanzia Kasko opera anche in relazione ai seguenti rischi:

3.1.1 Trasporti marittimi

Per la durata dei **trasporti marittimi**, nei limiti territoriali di cui all’art. 1 delle Condizioni Particolari di cui alla SEZIONE C, sono coperti i danni derivanti da:

- (i) affondamento della nave o del traghetto;
- (ii) allagamento della nave o del traghetto;
- (iii) abbandono della nave come regolato dal diritto internazionale della navigazione;
- (iv) contributi di avaria generale come regolata dal diritto della navigazione internazionale o applicabile e/o dal diritto dei trasporti. In caso di avaria generale, l’assicuratore fornirà eventuali inclusioni o garanzie richieste dalla compagnia di navigazione o dal vettore incaricato.

3.1.2 Danni a veicoli articolati o scivolamento del carico

Sono coperti i seguenti danni derivanti da frenata e causati dall’utilizzo del mezzo nel caso di veicoli articolati:

- (i) deformazione della motrice a seguito del ribaltamento del rimorchio e deformazioni riportate durante il procedimento di scarico del cassone basculante e/o carico/scarico con gru incorporata;

- (ii) danno al veicolo assicurato ed ai suoi accessori a seguito della traslazione del carico e della sovrastruttura (container);
- (iii) danno causato alla motrice da sbandamento ed intraversamento del rimorchio.

3.1.3 Carico e scarico merci con mezzi meccanici

Sono coperti i danni che si dovessero verificare durante le operazioni di carico e scarico, effettuate con l'utilizzo dei mezzi meccanici.

3.2 Garanzie ulteriori

Ad integrazione delle Condizioni DARAG Auto Doppio Valore e ferme le franchigie e/o gli scoperti di cui al successivo art. 4, sono previste, inoltre, le seguenti garanzie:

3.2.1 Traslazione della garanzia

Nel caso di danno parziale, ferme le franchigie e gli scoperti di cui all'art. 4, **DARAG Italia acconsente alla traslazione temporanea della garanzia Corpi Veicoli Terrestri sull'eventuale veicolo sostitutivo utilizzato dal Contraente, i cui estremi (marca, modello, n. di telaio e targa, documentazione fotografica) andranno preventivamente comunicati per iscritto a DARAG Italia** medesima, fermi i limiti assuntivi di cui all'art. 1 delle presenti Condizioni particolari CVT. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 1910 del c.c.

3.2.2 Garanzia Convoglio (garanzia opzionale)

Con il limite massimo di indennizzo di € 20.000,00, ed avuto riguardo al loro valore commerciale al momento del sinistro, saranno liquidati anche i danni subiti da semirimorchi e rimorchi che si trovino agganciati al trattore o alla motrice assicurata.

3.2.3 Spese di salvataggio e di soccorso

- (i) In caso di perdita totale, **in deroga alle Condizioni DARAG Auto Doppio Valore, le spese di salvataggio e di soccorso fino a Euro 2.500,00** sono coperte senza premio addizionale. **Tale limite viene elevato ad € 7.500,00, qualora il Contraente si rivolga a Scania Assistance, tel.: +39 (0)461 996222;**
- (ii) In caso di danno parziale, i costi necessari per il **soccorso ed il trasporto del veicolo fino alla più vicina officina autorizzata** in grado procedere alla riparazione, sono coperti **fino ad € 2.500,00** in deroga alle Condizioni DARAG Auto Doppio Valore. **Tale limite viene elevato ad € 7.500,00, qualora il Contraente si rivolga a Scania Assistance, tel.: +39 (0)461 996222;**
- (iii) **Solo in casi eccezionali, previo accordo con DARAG Italia, sarà possibile provvedere al trasporto del veicolo fino in Italia.**
- (iv) Vengono considerate spese di salvataggio anche i costi di trasporto dall'estero (**costi di rimpatrio**) sostenuti al fine di ridurre il danno, con un limite, in deroga alle Condizioni DARAG Auto Doppio Valore di **€ 2.500,00, elevato ad € 7.500,00, qualora il Contraente si rivolga a Scania Assistance, tel.: +39 (0)461 996222;** Le sole operazioni di rimpatrio possono essere eseguite anche dall'utilizzatore con veicoli propri.

3.3 Garanzia Cristalli (garanzia opzionale)

In deroga alle Condizioni DARAG Auto Doppio Valore e fermi restando i limiti e le franchigie di cui all'art. 4, è prevista come opzionale la garanzia Cristalli, a mente della quale sono coperti i danni da rottura e scheggiatura dei cristalli, senza tenere conto della loro causa, al parabrezza (vetro frontale), ai vetri laterali ed al lunotto, oltre che al tettuccio panoramico in vetro.

4. FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

4.1 Garanzie Incendio o Esplosione, Furto, Rapina, Eventi Naturali e Atti Vandalici

4.1.1 Le garanzie Incendio o Esplosione, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Atti Vandalici prevedono l'applicazione di uno scoperto per ogni danno, con un importo minimo del danno a carico del Contraente, che verrà calcolato per ogni singolo sinistro nella misura indicata in polizza.

4.1.2 Si precisa che l'estensione della garanzia Incendio ai danni diretti e materiali provocati a terzi e a cose di terzi dall'Incendio del Veicolo assicurato di cui all'art. 1, Sezione 2 delle Condizioni DARAG Auto Doppio Valore, operante esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile Auto verso terzi, stipulata ai sensi di vigenti disposizioni, è prestata con il limite di risarcimento di € 150.000,00.

4.2 Coperture Kasko ed Estensioni Kasko

Le garanzie Kasko ed Estensioni Kasko prevedono l'applicazione di una franchigia per ogni danno, che verrà calcolata per ogni singolo sinistro nella misura indicata in Polizza.

4.3 Coperture Convoglio e Cristalli

Le garanzie opzionali Convoglio e Cristalli vengono prestate nei limiti di indennizzo e rispettivamente con lo scoperto e la franchigia indicati in Polizza. Avuto riguardo alla garanzia opzionale Cristalli, la franchigia non troverà applicazione nel caso in cui la riparazione o la sostituzione avvenga presso un'Officina Autorizzata Scania.

4.4 Traslazione della garanzia

La presente garanzia prevede l'applicazione delle franchigie e degli scoperti per ogni sinistro indicati nella Polizza afferente il Veicolo, in relazione al quale si è verificato il danno parziale che ha dato luogo all'assegnazione dell'eventuale Veicolo sostitutivo.

4.5 Raddoppio delle franchigie e degli scoperti

4.5.1 Fatta eccezione per le garanzie opzionali a pagamento Convoglio e Cristalli, a seguito del verificarsi di un sinistro dal quale derivi un danno parziale al veicolo superiore ad € 5.000,00, le franchigie e gli scoperti, ivi compresi i relativi minimi a carico del Contraente, indicati in Polizza verranno applicati in misura doppia per i sinistri che si dovessero verificare nelle annualità successive.

4.5.2 Il raddoppio delle franchigie e degli scoperti di cui all'art. 4.5.1 che precede troverà applicazione solo a seguito del verificarsi del primo sinistro dal quale derivi un danno parziale al Veicolo superiore ad € 5.000,00.

4.5.3 Resta, in ogni caso, ferma la facoltà di DARAG Italia di recesso in caso di sinistro, nei modi e nei termini di cui all'art. 4 delle Condizioni Particolari di cui alla SEZIONE C.

4.6 Applicazione delle franchigie sugli allestimenti

Si precisa che qualora in relazione ad una medesima motrice comprensiva di allestimento, in ragione della stipula di due differenti contratti di leasing con Scania Finance Italy S.p.A., dovessero essere emesse due differenti polizze di assicurazione da parte dell'Impresa, l'applicazione delle franchigie, degli scoperti ed i limiti di indennizzo di cui al presente articolo 4, troverà applicazione una sola volta, considerandosi la motrice ed il relativo allestimento come un unico veicolo assicurato.

5. RIPARAZIONE DEL VEICOLO SENZA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSICURATORE

In deroga all'art.2, Sezione 6 delle Condizioni DARAG Auto Doppio Valore, **nel caso in cui l'ammontare del danno sia inferiore ad € 15.000,00 (Euro quindicimila/00)** ed in caso di sinistro rientrante nella garanzia opzionale Cristalli di cui all'art. 3.3, sarà possibile procedere alla riparazione immediatamente dopo il sinistro anche senza perizia, **a condizione di aver ottenuto l'autorizzazione scritta della Piattaforma Gestione Sinistri Scania**, che siano state effettuate delle fotografie del danno e vengano conservate le parti di veicolo danneggiate, il tutto a disposizione dell'assicuratore a sua semplice richiesta.

6. DIRITTO DI SURROGA DELLA SOCIETÀ ASSICURATRICE

In deroga a quanto previsto dall'art.12, Sezione 6 delle Condizioni DARAG Auto Doppio Valore, **DARAG Italia** ha facoltà di esercitare il diritto di **surrogazione ex art. 1916 del c.c** per le cifre erogate a titolo di indennizzo nel caso di **danni**:

- ✓ causati o agevolati dal **comportamento doloso dei dipendenti e/o familiari e/o collaboratori** del Contraente e dalle persone incaricate dal Contraente alla guida del mezzo, della riparazione e/o della custodia del mezzo, nonché dalle persone trasportate;
- ✓ arrecati al **Veicolo** assicurato dall'**autista** in caso di **comportamento illegale di guida, guida in stato di ebbrezza** o sotto l'effetto di **stupefacenti** oppure di **sanzioni amministrative ed accessorie** comminate in base agli **art. 186 e/o 187 del Nuovo codice della Strada** (D.lgs. n. 285/92) e sue successive modifiche ed integrazioni.

7. SOMME ASSICURATE

Ai fini del calcolo del premio, il valore assicurato del veicolo corrisponde al prezzo di vendita risultante dalla fattura del fornitore, al netto dell'IVA.

8. INDENNIZZO

8.1 In caso di danno totale

L'indennizzo verrà calcolato in base all'art. 3, Sezione 6 delle Condizioni DARAG Auto Doppio Valore (Formula "valore a nuovo").

8.2 In caso di danno parziale

In deroga all'art. 3, Sezione 6 delle Condizioni DARAG Auto Doppio Valore, le riparazioni devono essere effettuate presso le officine e le carrozzerie della rete autorizzata Scania o, nel caso di beni non prodotti da Scania, del produttore, convenzionate con la Piattaforma Gestione Sinistri Scania (da ora anche la "Piattaforma"). Qualora ciò non fosse possibile, l'officina e/o la carrozzeria dovrà essere individuata in base ad un accordo tra il Contraente, la Piattaforma e l'Impresa.

In ogni caso, l'acquisto dei ricambi originali necessari per le riparazioni, che dovrà essere comprovato mediante la produzione della relativa fattura, dovrà avvenire presso un soggetto facente parte della rete autorizzata Scania o, nel caso di beni non prodotti da Scania, del produttore, convenzionato con la Piattaforma.

8.2.1 Nel caso di riparazioni effettuate secondo quanto previsto dal punto 8.2 che precede, le franchigie indicate in Polizza saranno ridotte nella misura del 50 %.

Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto all'art. 3.2, Sezione 6 delle Condizioni DARAG Auto Doppio Valore, non sarà prevista l'applicazione del degrado, per i ricambi originali Scania o, nel caso di beni non prodotti da Scania, del produttore, convenzionate con la Piattaforma Gestione Sinistri Scania e solo con comprovato

rapporto causa/effetto, con l'esclusione di teloni, batterie, pneumatici, scritte pubblicitarie e decorazioni aggiuntive, e nel caso di furto parziale, fari e fanaleria in genere, rivestimenti di paraurti, parafanghi e minigonne; a questi elementi si applicherà il degrado a partire dal primo anno.

8.2.2 Per le riparazioni effettuate al di fuori delle officine e/o delle carrozzerie indicate all'art. 8.2 che precede, vale la seguente regola:

- (i) per la mano d'opera viene fissata una tariffa oraria di € 30,00;
- (ii) per quanto attiene ai ricambi, DARAG Italia risarcisce i costi delle parti di ricambio che verranno acquistate presso un soggetto facente parte della rete autorizzata Scania o, nel caso di beni non prodotti da Scania, del produttore, convenzionato con la Piattaforma. Anche in tal caso, l'acquisto dovrà essere comprovato mediante la produzione della relativa fattura.

Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto all'art. 3.2, Sezione 6 delle Condizioni DARAG Auto Doppio Valore, sarà prevista l'applicazione del degrado a partire dal primo anno su teloni, batterie, pneumatici, scritte pubblicitarie e decorazioni aggiuntive, e nel caso di furto parziale, fari e fanaleria in genere, rivestimenti di paraurti, parafanghi e minigonne.

8.2.3 L'elenco delle officine e/o delle carrozzerie della rete autorizzata Scania o del produttore, nel caso di beni non prodotti da Scania, convenzionate con la Piattaforma è disponibile presso DARAG Italia. In ogni caso, all'atto della denuncia di un sinistro, la Piattaforma renderà noto al Contraente l'elenco delle carrozzerie o autofficine convenzionate più vicine al luogo del sinistro.

8.2.4 Sia in caso di danno totale, che in caso danno parziale, l'indennizzo verrà corrisposto al netto dell'I.V.A.

8.2.5 Resta ferma l'applicazione dell'art. 3.2.2, Sezione 6 delle Condizioni DARAG Auto Doppio Valore.

9. CLAUSOLA DI VINCOLO

9.1 L'Impresa si obbliga nei confronti del vincolatario di polizza Scania Finance Italy S.p.A. per tutta la durata del vincolo, pari alla durata del leasing di riferimento:

- a) a non consentire alcuna modifica delle garanzie prestate se non con il consenso di Scania Finance Italy S.p.A.;
- b) a comunicare a Scania Finance Italy S.p.A. ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare, all'ente o società vincolataria con lettera raccomandata A.R., qualsiasi ritardo nel pagamento del premio o rata di premio, nonché l'eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

9.2 Resta inteso che, in caso di Incendio o Esplosione, Furto, Eventi Naturali, Atti Vandalici e Kasko l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891 - 2° comma c.c., corrisposto all'ente o società vincolataria, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

SEZIONE B: INFORTUNI DEL CONDUCENTE (garanzia opzionale a pagamento)

La garanzia assicurativa **Infortuni del Conducente** è disciplinata dalle **Condizioni Generali DARAG Conducente**, ove non derogate dalle seguenti **Condizioni Particolari Infotuni Conducente** e dalle **Condizioni Particolari di cui alla Sezione C**, predisposte da **DARAG Italia** per la distribuzione di polizze assicurative Auto Rischi Diversi standardizzate a Contraenti che siano utilizzatori dei beni concessi in leasing da “SFI”.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTE

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1.1 Oggetto

Vengono offerte coperture assicurative standardizzate **Infortuni del Conducente** per assicurare persone aventi età inferiore ai 75 anni che al momento del sinistro si trovino, in qualità di **conducenti**, purché muniti della prescritta abilitazione, a bordo di **veicoli industriali, veicoli commerciali, autobus turistici, rimorchi, semirimorchi e allestimenti afferenti le precedenti categorie, immatricolati in leasing da parte di clienti di SFI in Italia, che abbiano in essere con quest'ultima un contratto di locazione finanziaria, nuovi od usati.**

1.2 Delimitazione della garanzia

1.2.1 In deroga a quanto previsto dall'art. 1 delle Condizioni Generali DARAG Conducente, non è considerato infotunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili che, per conseguenza diretta ed esclusiva, abbia determinato l'Inabilità Temporanea.

1.2.2 In deroga a quanto previsto dall'art. 2 delle Condizioni Generali DARAG Conducente, non è operante ed è pertanto espressamente esclusa la garanzia infotuni dei trasportati che a qualsiasi titolo si trovino a bordo del veicolo assicurato.

2. FRANCHIGIE

2.1 La Copertura Infotuni del Conducente è prestata nei limiti delle somme assicurate ed al netto delle franchigie per ogni sinistro indicate in Polizza.

3. ALIENAZIONE CON E SENZA SOSTITUZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO

In deroga alle Condizioni Generali DARAG Conducente, non trova applicazione l'art. 14 delle medesime, rubricato “Alienazione con e senza sostituzione dell'autovettura assicurata”, essendo la fattispecie regolata dall'art. 8, Sezione 1 delle Condizioni DARAG Auto Doppio Valore.

SEZIONE C – Condizioni particolari comuni alle Sezioni A e B

Condizioni particolari comuni alla SEZIONE A – (Corpi Veicoli Terrestri) e sezione B (Infortuni del Conducente) predisposte da **DARAG Italia** per la distribuzione di polizze assicurative Corpi Veicoli Terrestri standardizzate a Contraenti che siano utilizzatori dei beni concessi in leasing da **SFI**.

1. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente è obbligato a rispondere a tutte le richieste scritte di informazioni in merito al rischio avanzate dall'assicuratore e comunque ad illustrare e dichiarare tutte le circostanze rilevanti per l'assunzione del rischio. **Dichiarazioni inesatte o reticenze possono comportare sia il mancato Indennizzo del danno o un Indennizzo ridotto, sia il recesso o l'annullamento del Contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

2. ESTENSIONE TERRITORIALE

In deroga all'art.3, Sezione 1 delle Condizioni DARAG Auto Doppio Valore ed all'art. 6 delle Condizioni Generali DARAG Conducente, la copertura assicurativa è valida in Europa, intesa in senso geografico ad eccezione della Russia, della Bielorussia e dell'Ucraina.

3. DURATA DELLA COPERTURA E RECESSO

3.1 Inizio e termine della copertura

In deroga all'art. 5, Sezione 1 delle Condizioni DARAG Auto Doppio Valore ed all'art. 20 delle Condizioni Generali DARAG Conducente, l'assicurazione decorre dalle ore 00.00 della data riportata sul verbale di consegna del Veicolo concesso in leasing, che verrà indicata nel documento di Polizza e termina alla data in cui è previsto il riscatto del Veicolo, come indicata nel contratto di leasing di riferimento e comunque nel caso del venir meno, per qualsiasi causa e/o motivo di quest'ultimo e/o dell'interesse assicurato. È escluso il trasferimento dell'assicurazione al nuovo proprietario / compratore.

Alla scadenza non troverà applicazione il periodo di tolleranza di cui all'art. 1901, Il comma, del c.c.

3.2 A fronte della durata poliennale dell'assicurazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1899, I comma, del Codice Civile, per ogni tipologia di veicolo e franchigia applicabile, rispetto alla copertura annuale offerta da DARAG Italia, tramite Scania Finance Italy S.p.A., troveranno applicazione gli sconti di cui alla tabella di seguito riportata:

	Franchigia		
	€ 1.500,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00
Veicoli Nuovi	5,0%	6,1%	5,8%
Rimorchi Nuovi	3,3%	5,0%	7,3%
Veicoli Usati	-	7,0%	-
Rimorchi Usati	-	7,0%	-

A fronte della suddetta riduzione di premio, il Contraente non potrà esercitare la facoltà di recesso dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale, trascorsi i quali il Contraente medesimo avrà facoltà di recedere dall'Assicurazione, senza oneri, con preavviso di sessanta giorni, mediante invio all'Impresa di lettera raccomandata con

ricevuta di ritorno e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

4. RECESSO DI DARAG ITALIA IN CASO DI SINISTRO

- 4.1** In deroga a quanto previsto dall'art. 9, Sezione 6 delle Condizioni DARAG Auto Doppio Valore ed all'art. 16 delle Condizioni Generali DARAG Conducente, DARAG Italia avrà facoltà di recedere dall'Assicurazione, con comunicazione da inviare per iscritto al Contraente, entro trenta giorni dal ricevimento da parte della Piattaforma Gestione Sinistri dell'avviso di sinistro inoltrato dallo stesso Contraente.
- 4.2** È espressamente riconosciuta a DARAG Italia, nei casi sopra indicati, la facoltà di recedere contestualmente da tutti o da alcuni dei contratti in essere con il medesimo Contraente e stipulati sulla base delle garanzie di cui al presente documento.
- 4.3** Qualora DARAG Italia non ritenesse di esercitare il diritto di recesso, troverà, in ogni caso, applicazione quanto previsto dall'art. 4.5 di cui alla SEZIONE A.

5. PREMIO

5.1 Pagamento del premio

Il premio annuo lordo, come indicato nel frontespizio di polizza, verrà corrisposto dal Contraente all'Intermediario contestualmente ai canoni di leasing, sulla base della periodicità ivi prevista e con le medesime scadenze e modalità, senza alcun onere aggiuntivo per il Contraente medesimo. A seguito della cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 3.1. che precede, l'Impresa, in deroga a quanto previsto dall'art. 1896 del Codice Civile, rinuncerà a richiedere al Contraente le successive rate di premio dell'annualità in corso, fatta salva l'eventualità in cui dovesse essersi verificato un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, nel qual caso, l'Impresa provvederà ad addebitare l'intera annualità in corso al Contraente.

5.2 Calcolo del premio garanzie Incendio o Esplosione, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Atti Vandalici, Kasko ed Estensioni Kasko

5.2.1 La quota di premio annuo lordo relativo alle garanzie Incendio o Esplosione, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Atti Vandalici, Kasko ed Estensioni Kasko viene determinata:

- ✓ applicando al premio base, calcolato in funzione della tariffa, la variazione in percentuale risultante dalla somma algebrica degli abbattimenti e degli aumenti di cui alla Tabella 1 ("Fattori di rischio") presenti nel caso concreto

e successivamente, sul premio così ottenuto,

- ✓ applicando la variazione in percentuale risultante dalla somma algebrica degli abbattimenti di cui alla Tabella 2 ("Opzioni di sicurezza") presenti nel caso concreto.

Tabella 1: Fattori di rischio

1. Presenza Antifurto Satellitare	- 10 %
2. Attività di trasporto in conto proprio (escluso il settore costruzioni)	- 10 %
3. Trasporto di merci pericolose, secondo la classificazione internazionale ADR.: <ul style="list-style-type: none"> • liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili); • gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, ecc.); • materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, ecc.) ed è escluso il trasporto di sostanze radioattive; 	+ 20 %
4. Motrici con allestimento isoteramico, secondo la classificazione ATP	+ 10 %
5. Rimorchi con allestimento isoteramico, secondo la classificazione ATP	+ 20 %
6. Esercizio impresa di trasporti conto proprio o terzi neocostituita o costituita da meno di 3 anni al momento della stipula della polizza.	+ 10 %

Tabella 2: Opzioni di sicurezza

1. Presenza sul veicolo del dispositivo Scania C200 con abbonamento al Pacchetto Analisi o al Pacchetto Controllo	- 5%
2. Adesione ad un programma di manutenzione Scania oppure ad un programma di manutenzione con estensione della garanzia, per la durata del contratto di leasing	- 5%
3. Adesione al Driver Training Scania	- 5%
4. Presenza sul veicolo finanziato di due tra i dispositivi di sicurezza ACC/LDW/ESP	- 5%

5.2.2 Il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto a DARAG Italia e/o all'Intermediario ogni variazione di uno o più degli elementi di cui alla Tabella n. 1 ("Fattori di rischio") e/o alla Tabella n. 2 ("Opzioni di Sicurezza").

A decorrere dall'annualità successiva a quella in cui il Contraente abbia proceduto alla comunicazione di cui sopra, il premio annuale verrà ricalcolato. In deroga all'art. 1897 del Codice Civile, DARAG Italia rinuncia al diritto di recesso ivi previsto.

5.2.3 In deroga a quanto previsto dall'art. 1 delle presenti Condizioni Particolari, nonché da quanto previsto dall'art. 1, Sezione 1 delle Condizioni DARAG Auto Doppio Valore, le dichiarazioni inesatte e/o incomplete da parte del Contraente in merito ad una o più delle circostanze di cui ai punti:

✓ **1, 2, 3 e 4 della Tabella n. 2 ("Opzioni di sicurezza"),**

rese senza dolo all'atto della stipula dell'Assicurazione o durante il corso della stessa, dalle quali derivi un aggravamento del rischio, non comportano decadenze del diritto al risarcimento dei danni il quale verrà, tuttavia, ridotto in misura proporzionale alla percentuale di riduzione del premio, della quale il Contraente ha indebitamente beneficiato in forza delle medesime.

Resta, in ogni caso, fermo il diritto di DARAG Italia al premio per l'eventuale maggior rischio corso.

DARAG Italia non potrà altresì esercitare il proprio diritto di recesso, in deroga al disposto degli artt. 1893 e 1898 del Codice Civile.

5.3 Riduzione del premio

Per i soli Veicoli nuovi, il premio annuale lordo (con esclusione della quota relativa alle garanzie opzionali) verrà abbattuto del 50% con decorrenza dalla prima rata periodica di polizza successiva al completamento della terza annualità, a partire dalla data di effetto del contratto.

6. SINISTRI

6.1 Denuncia del sinistro

- 6.1.1** In deroga agli artt.1, 4 e 5, Sezione 6 delle Condizioni DARAG Auto Doppio Valore ed all'art. 15 delle Condizioni Generali DARAG Conducente, i sinistri che rientrano nella copertura assicurativa di cui alle SEZIONI A e B che precedono dovranno essere segnalati telefonicamente ed immediatamente entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data dell'evento dal Contraente/utilizzatore a Scania Assistance (24h su 24h) al n. +39 (0)461 996222, e in orari d'ufficio alla Piattaforma Gestione Sinistri Scania numero +39 (0) 2 58116301, nonché denunciati per iscritto entro 3 (tre) giorni dalla data dell'evento a DARAG Italia S.p.A. a mezzo lettera raccomandata (anticipata via fax al n. +39 (0) 2 58116409) presso la predetta Piattaforma Gestione Sinistri Scania, Via E. Lombardini n. 13, 20143 Milano.
- 6.1.2** Ogni denuncia di sinistro e comunque ogni comunicazione inerente al sinistro inviata in forma diversa da quanto sopra dovrà ritenersi come mai inviata, agli effetti di cui agli artt. 1913-1915 c.c., con conseguente obbligo del Contraente di risarcimento dell'eventuale danno subito da SFI, in relazione al mancato incasso dell'indennizzo assicurativo.
- 6.1.3** Fermo quanto previsto all'art. 1, Sezione 6 delle Condizioni DARAG Auto Doppio Valore, i danni per Furto, Furto con scasso, rapina, appropriazione indebita (o malversazione), Incendio, Esplosione o causati da animali selvatici devono essere denunciati alle Autorità di Polizia.
- 6.1.4** In caso di sinistri con coinvolgimento di terzi dovranno essere indicate dal Contraente tutte le generalità ed i dati per l'identificazione dei veicoli terzi e dei rispettivi conducenti e/o proprietari e/o possessori.
- 6.1.5** Avuto riguardo alla garanzia Infortuni del Conducente, a seguito dell'Infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'Assicurato dovrà inviare, ad intervalli non superiori a 30 giorni e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l'Infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso alla Società. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'Assicurazione.

INFORMATIVA AL CONTRAENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

DARAG Italia S.p.A. (di seguito, per brevità, “**Società**” o “**il Titolare**”), in qualità di titolare del trattamento desidera informarLa, ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali («**Regolamento**»), che i dati personali da Lei forniti in sede di instaurazione del rapporto e in costanza di esso, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti per le finalità e con le modalità di seguito indicate. In alcune circostanze alcuni dati potrebbero essere raccolti anche presso terzi, ove necessario e sempre nel rispetto della normativa applicabile.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è DARAG Italia S.p.A., con Sede Legale e Direzione in Via G. Lorenzini 4, 20139 Milano.

2. Categorie di dati personali, finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare potrà trattare:

- **dati identificativi e di contatto**: nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, residenza o sede legale, indirizzo email, numero telefonico;
- **dati di natura fiscale o comunque necessari per eseguire o ricevere pagamenti**.

I dati personali sopra indicati sono trattati per le seguenti finalità e sulla base delle seguenti condizioni di liceità:

a. adempiere agli obblighi derivanti dalla legge e/o dal contratto in essere con il Titolare, cui la presente informativa è allegata, e comunque di gestione ed esecuzione del contratto; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sulla necessità di assolvere gli obblighi legali connessi all'instaurazione e gestione del rapporto contrattuale (art. 6.1, lett. b e c del Regolamento);

b. gestione dell'eventuale contenzioso e tutela dei diritti della Società; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sulla necessità del perseguimento del legittimo interesse della Società (art. 6.1, lett. f del Regolamento);

Per tali finalità non occorre il Suo consenso.

c. I dati forniti potranno essere trattati anche con la finalità di inviare newsletter, comunicazioni di natura pubblicitaria, o a finalità di *marketing*; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sul Suo consenso (art. 6.1, lett. a del Regolamento);

3. Modalità del trattamento e natura del conferimento

I dati personali saranno trattati dalla Società con sistemi informatici e cartacei secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti mediante l'adozione d'idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

DARAG Italia S.p.A. - Sede Legale e Direzione Via G. Lorenzini 4, 20139 Milano - darag@legalmail.it - www.darag.it

Società per Azioni a socio unico - Capitale sociale € 43.900.000 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20/6/1986 (G.U. 26/6/1986 n.146) - N° Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 07707320151 - Partita IVA N° 10042300151 - Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese IVASS al n. 1.00061 - Società soggetta a direzione e coordinamento di DARAG Group Limited con sede a Malta.

Il conferimento e l'aggiornamento dei Suoi dati personali è obbligatorio in base a normative vigenti (in materia fiscale o altre) o per lo svolgimento del rapporto contrattuale. Senza tali dati, non sarà possibile instaurare o - in talune circostanze - proseguire il rapporto.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al **punto 2.c.** è facoltativo e il mancato conferimento o il ritiro del consenso al trattamento non comporterà conseguenze sul rapporto contrattuale, ma solo l'impossibilità di trattare i dati ai fini ivi indicati.

4. Conservazione dei dati

Tutti i dati a Lei riferibili saranno conservati nel rispetto degli obblighi civilistici e fiscali (ad esempio obbligo civilistico di conservare le scritture contabili e ulteriore corrispondenza aziendale per 10 anni) e comunque per la sola durata del contratto in essere. Una volta concluso il rapporto, a tutela dei diritti della Società, i dati saranno conservati – in modo da essere accessibili solo in caso di necessità – per un periodo di tempo corrispondente al periodo di prescrizione di eventuali diritti che Lei possa vantare nei confronti della Società. Tale periodo varia a seconda del tipo di dato e dell'eventuale intervento di cause interruttive o sospensive della prescrizione medesima.

Nel caso in cui Lei acconsenta al trattamento dei dati per le finalità di cui al **punto 2.c.** tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 24 mesi dal conferimento.

5. Destinatari dei dati

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione ma, per le finalità sopra indicate e nel rispetto dei principi del Regolamento, potranno essere comunicati a: dipendenti della Società, i suoi collaboratori, consulenti e professionisti (in particolare, a mero titolo esemplificativo: commercialisti; gestore del database aziendale etc.), organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, IVASS. Nell'adempimento di obblighi di legge, di quelli derivanti dal rapporto contrattuale o su Sua richiesta di dati potrebbero essere comunicati a enti pubblici, o alla pubblica autorità.

6. Trasferimento dei dati

I Suoi dati saranno conservati presso la sede della Società e i suoi server siti in Unione Europea. I dati saranno altresì conservati, in formato digitale, all'interno del database situati in Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

7. Diritti del Contraente

Il Contraente potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il diritto di:

- ricevere conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
- aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica);
- chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);

- opporsi al trattamento fondato sul legittimo interesse (diritto di opposizione);
- revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano resi nel contesto del contratto di lavoro (es. dati relativi agli stipendi, servizi di mobilità interni) e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).

Per esercitare tali diritti può rivolgersi in qualsiasi momento al Titolare del trattamento dei dati, inviando la Sua richiesta al seguente indirizzo email privacy@darag.it o mediante raccomandata a/r al seguente indirizzo: DARAG Italia S.p.A., Via G. Lorenzini 4, 20139 Milano

Modulo di Proposta

Convenzione Leasing Scania Finance Italy S.p.A



PROPOSTA N°: **** **POLIZZA N°:** **** **LEASING N°:** ****

Intermediario ****	Denominazione *****	Codice Subagenzia ****	Codice a barre ****
-----------------------	------------------------	---------------------------	------------------------

DATI DEL CONTRAENTE

Cognome e nome o Ragione Sociale ****	Codice Fiscale/P.IVA *****	Sesso ****	Data di Nascita ****	Età ****	Nazionalità ****
Indirizzo ****	CAP ****	Località ****	Prov. ****		

INTESTATARIO AL P.R.A. / LOCATARIO

Cognome e nome o Ragione Sociale ****	Tipo guida ****	Professione ****	Codice Fiscale/P.IVA ****	Sesso ****	Data di Nascita ****	Età ****	Nazionalità ****
Indirizzo ****	CAP ****	Località ****	Prov. ****				

DURATA CONTRATTO	Effetto Ore 00 del ****	Scadenza Ore 00 del ****	Scadenza 1° rata Ore 00 del ****	Frazionamento ****
-------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------------

CARATTERISTICHE DEL VEICOLO

Targa o telaio ****	Tipo veicolo ****	1°Immat. ****	Somma Assicurata ****	Veicolo Nuovo / Usato * ****
Marca ****	Modello ****			

DICHIARAZIONI CONTRAENTE

Dichiarazioni inesatte o reticenze possono comportare sia il mancato Indennizzo del danno o un Indennizzo ridotto, sia il recesso o l'annullamento del Contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

GARANZIE PRESTATE E PREMI ANNUI

	Scoperto%	Franchigia	Premio Imponibile Annuo	Imposte Aliquota	Imposte Importo	Premio Lordo Annuo
- Incendio o esplosione	****		****	****	****	****
- Furto e Rapina	****	****	****	****	****	****
- Eventi Naturali	****		****	****	****	****
- Atti Vandalici	****		****	****	****	****
- Kasko – Estensioni Kasko: Compresi	****	****	****	****	****	****
- Garanzia Convoglio: Compreso / Escluso	****	****	****	****	****	****
	Limite Indennizzo ****					
- Cristalli – Compreso / Escluso	****	****	****	****	****	****
	Limite Indennizzo ****					
- Infortuni conducente: Compreso / Escluso	****	****	****	****	****	****
	Morte – massimali ****					
	Invalità Permanente (IP) massimali ****					
PREMI ANNUI TOTALI			Totale Premio Annuo Imponibile ****	Totale Imposte Annuo ****	Totale Premio Annuo Lordo ****	

Istituto Vincolatario ****	Scadenza del vincolo ****
-------------------------------	------------------------------

PREMIO ALLA FIRMA	Premio Netto ****	Accredito ****	Premio Imponibile ****	Imposte ****	Totale favore DARAG Italia ****
RATE SUCCESSIVE*	*fatto salvo quanto previsto alla Sezione C, articolo 5.3 delle Condizioni di Assicurazione		Premio Imponibile ****	Imposte ****	Totale favore DARAG Italia ****

Condizioni di Assicurazione operanti: Condizioni di Assicurazione DARAG Auto Doppio Valore - Mod. DrgIT 563 - ed. 01/2019, Condizioni di Assicurazione Full Kasko Leasing Scania - Convenzione Leasing Scania Finance Italy S.p.A., Mod. DrgIT 564 - ed. 01/2019, Condizioni Particolari Sezione A, garanzia Convoglio art. 3.2.2 e garanzia Cristalli art. 3.3, Condizioni Generali DARAG Infortuni Conducente Mod. DrgIT 571 - ed. 01/2019, Condizioni Particolari Sezione B e Sezione C.

Costi a carico del Contraente	Quota parte percipita dall'intermediario Percentuale:	Valore Assoluto ****
--------------------------------------	---	-------------------------

Emessa in ****	originale in ****	il ****	l'intermediario
----------------	-------------------	---------	-----------------

PERIODICITÀ DEL PREMIO E MEZZO DI PAGAMENTO: Il premio totale annuo, comprensivo della vigente imposta italiana sulle assicurazioni nella misura di legge, verrà corrisposto dal Contraente all'Intermediario contestualmente ai canoni di leasing, sulla base della periodicità ivi prevista e con le medesime scadenze e modalità, senza corrispondere alcun onere aggiuntivo

* Qualora la riparazione del cristallo avvenga presso un'officina autorizzata Scania non si applicherà la franchigia.

Il Contratto è stato perfezionato oggi _____

Firma dell'Intermediario _____

INFORMAZIONI PER IL CONTRAENTE DELLA POLIZZA/PROPOSTA N°: _____

La quota di premio annuo lordo relativo alle garanzie Incendio o esplosione, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Atti Vandalici, Kasko ed Estensioni kasko viene determinata applicando al premio base, calcolato in funzione della tariffa, la variazione in percentuale risultante dalla somma algebrica degli abbattimenti e degli aumenti di cui alla Tabella 1 ("Fattori di rischio") riportata all'art. 5.2.1 delle Condizioni Particolari di cui alla Sezione C delle Condizioni di Assicurazione "Full Kasko Leasing Scania", Mod. DrgIT 564 - ed. 01/2019, presenti nel caso concreto e successivamente, sul premio così ottenuto, applicando la variazione in percentuale risultante dalla somma algebrica degli abbattimenti di cui alla Tabella 2 ("Opzioni di sicurezza"), anch'essa riportata all'art. 5.2.1 delle Condizioni Particolari di cui alla Sezione C delle Condizioni di Assicurazione "Full Kasko Leasing Scania", Mod. DrgIT 564 - ed. 01/2019, presenti nel caso concreto. A tal fine, Il Contraente, dichiara (barrare le caselle interessate):

1. che il Veicolo oggetto dell'assicurazione è:

dotato di antifurto satellitare dotato di Scania C200 più Pacchetto Analisi o Controllo di due tra i seguenti dispositivi ACC/LSW/ESP
 è adibito al trasporto merci pericolose (ADR) è dotato di allestimento isoteramico – Matricola allestimento numero _____

2. che esercita un'impresa di autotrasporto

in conto proprio (escluso il settore costruzioni) neocostituita o costituita da meno di tre anni al momento della stipula della polizza

3. che ha aderito

ad un programma di manutenzione e riparazione Scania oppure ad un programma di manutenzione con estensione della garanzia per tutta la durata del contratto di leasing
 al programma Scania Driver Training

A fronte della durata poliennale dell'assicurazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.1899, I comma, del Codice Civile per ogni tipologia di veicolo e franchigia applicabile, rispetto alla copertura annuale offerta da DARAG Italia, tramite Scania Finance Italy S.p.A, troveranno applicazione gli sconti di cui alla tabella di seguito riportata:

	Franchigia		
	€.....	€.....	€.....
Veicoli nuovi	***	***	***
Rimorchi nuovi	***	***	***
Veicoli usati	***	***	***
Rimorchi usati	***	***	***

A fronte della suddetta riduzione di premio, il Contraente non potrà esercitare la facoltà di recesso dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale, trascorsi i quali il Contraente medesimo avrà facoltà di recedere dall'Assicurazione, senza oneri, con preavviso di sessanta giorni mediante invio all'impresa di lettera raccomandata con ricevuto di ritorno e con effetto dalla fine dall'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

La stipulazione del presente contratto e la determinazione del relativo premio sono avvenuti sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni rese in sede di polizza dal Contraente e l'assicurazione è regolata dalle Condizioni di Assicurazione "Full Kasko Leasing Scania", Mod. DrgIT 564 - ed. 01/2019. Il Contraente è consapevole che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, rese per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.

IL CONTRAENTE

DARAG Italia S.p.A.

L'Amministratore Delegato
Tullio Ferrucci



Al fine della sottoscrizione del presente contratto, il Contraente dichiara:

- **di aver preventivamente ricevuto, aver letto ed approvato l'allegato 3 e l'allegato 4** di cui al **regolamento IVASS n. 40 del 02 Agosto 2018**, ossia la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti (allegato 3), e le informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto (allegato 4);
- **di aver preventivamente ricevuto, aver letto ed approvato il Set informativo "Full Kasko Leasing Scania - Convenzione Leasing Scania Finance Italy S.p.A."**, composto:
 - o dalle **Condizioni di Assicurazione "Full Kasko Leasing Scania, Mod. DrgIT 564 - ed. 01/2019"**, comprensive del **Glossario**;
 - o dalle **Condizioni Generali di assicurazione DARAG Auto Doppio Valore, Mod. DrgIT 563 - ed. 01/2019**, e dalle **Condizioni Generali DARAG Infortuni Conducente, Mod. DrgIT 571 - ed. 01/2019**;
 - o dal **Modulo di Proposta al quale fanno riferimento gli estremi delle garanzie riportate nel presente documento**;
 - o dal **documento informativo precontrattuale (DIP) per l'assicurazione corpi veicoli terrestri ed infortuni del conducente "Full Kasko Leasing Scania", Mod. DrgIT 547 - ed. 01/2019**;
 - o dal **documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo) per l'assicurazione corpi veicoli terrestri ed infortuni del conducente "Full Kasko Leasing Scania", Mod. DrgIT 561 - ed. 01/2019**.
- **di essere stato informato** in merito all'attivazione da parte della Compagnia, dell'Area riservata ex. art. 38 bis, Reg. IVASS n.35/2010, come introdotto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16.07.2013, le cui modalità di attivazione sono specificatamente indicate nelle condizioni di Assicurazione.

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara altresì di aver ricevuto e firmato, prima della sottoscrizione della polizza, il **Questionario sull'adeguatezza** del contratto offerto secondo quanto previsto all'art. 58 del Regolamento IVASS n. 40 del 02 Agosto 2018, a conferma della volontà di stipulare il presente contratto.

IL CONTRAENTE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le Parti dichiarano di accettare integralmente e specificamente il contenuto delle seguenti clausole delle Condizioni di Assicurazione "Full Kasko Leasing Scania" Mod. DrgIT 564 - ed. 01/2019, delle Condizioni Generali di assicurazione DARAG Auto Doppio Valore Mod. DrgIT 563 - ed. 01/2019, e delle Condizioni Generali DARAG Infortuni Conducente Mod. DrgIT 571 - ed. 01/2019.

SEZIONE A (GARANZIA CORPI VEICOLI TERRESTRI):

✓ **Condizioni Particolari CVT:** artt. **1** (Oggetto del contratto), **3** (Coperture aggiuntive), **3.2.1** (Traslazione della garanzia), **3.2.2** (Garanzia Convoglio - opzionale), **3.2.3** (Spese di salvataggio e di soccorso), **4** (Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo), **4.5** (Raddoppio delle franchigie e degli scoperti), **5** (Riparazione del veicolo senza autorizzazione dell'assicuratore), **6** (Diritto di surroga della società assicuratrice), **7** (Somme assicurate), **8** (Indennizzo), **8.2** (Indennizzo in caso di danno parziale) **9** (Clausola di vincolo);

✓ **Condizioni Generali di Assicurazione DARAG Auto Doppio Valore Mod. DrgIT 563 - ed. 01/2019:**

Sezione 1 – artt.: **1** (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), **3** (Estensione territoriale), **4** (Altre Assicurazioni) **5** (Pagamento del premio e decorrenza della garanzia), **8** (Cessazione del rischio – Risoluzione anticipata del contratto), **10** (Divieto di cessione), **14** (Comunicazioni), **15** (Esercizio dei diritti ed adempimento degli obblighi), **16** (Foro competente);

Sezione 2 (Condizioni Incendio, furto, Cristalli);

Sezione 3 (Condizioni integrative: Eventi Naturali, Atti Vandalici, Eventi sociopolitici);

Sezione 4 (Garanzia Kasko);

Sezione 5 (Garanzie integrative: Autopack);

Sezione 6 – artt.: **2** (Riparazioni – Sostituzioni in materia delle cose rubate o danneggiate), **3** (Degrado d'uso e determinazione dell'ammontare del danno), **4** (Pagamento dell'indennizzo) **5** (Determinazione dell'ammontare del danno – proporzionale e IVA – pagamento dell'indennizzo), **6** (Franchigia e Scoperto a carico dell'assicurato), **7** (Esagerazione dolosa del danno), **8** (Commissione dei periti), **8.4** (Costi della procedura peritale), **9** (Facoltà di recesso), **10** (Obbligo di salvataggio), **11** (Recuperi);

Sezione 7 – art.1 (Esclusioni).

SEZIONE B (GARANZIA INFORTUNI CONDUCENTE):

✓ **Condizioni Particolari Infortuni del Conducente:** artt. **1** (Oggetto del contratto) e **2** (Franchigie e limitazioni), **3** (Alienazione con e senza sostituzione del veicolo assicurato).

✓ **Condizioni Generali DARAG Infortuni Conducente, Mod. DrgIT 571 - ed. 01/2019:** artt. **2** (Delimitazione dell'Assicurazione), **4** (Esclusioni), **5** (Limiti di età e di indennizzo), **6** (Limiti territoriali), **8** (Criteri di indennizzabilità), **10** (Invalidità permanente), **11** (Franchigia assoluta per invalidità permanente), **12** (Rimborso spese mediche a seguito di infortunio), **13** (Spese di rimpatrio), **17** (Controversie), **19** (Dichiarazioni del Contraente/Assicurato), **22** (Variazioni del Rischio) e **25** (Foro competente).

SEZIONE C delle Condizioni Particolari di Polizza:

✓ **Condizioni Particolari comuni alle Sezioni A e B:** artt. **1** (Dichiarazioni del contraente), **2** (Estensione territoriale), **4** (Recesso di DARAG Italia in caso di sinistro) **5** (Premio), **5.2** (Calcolo del premio garanzie incendio o esplosione, Furto e Rapina, Eventi naturali, Atti Vandalici, Kasko, estensioni Kasko) e **6** (Sinistri);

IL CONTRAENTE

DARAG Italia S.p.A.

L'Amministratore Delegato
Tullio Ferrucci



DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI COMUNI E SENSIBILI

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, preso visione e letto in ogni sua parte l'informativa privacy predisposta da DARAG Italia S.p.A. ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 697/2016.

IL CONTRAENTE

Il Contraente inoltre:

- nega il Suo consenso al trattamento dei dati per le seguenti finalità (punto 2.c. dell'informativa privacy predisposta da DARAG Italia): ricevere newsletter, comunicazioni di natura pubblicitaria, o a finalità di marketing.

IL CONTRAENTE